Ordinanza della Corte del 16 maggio 1968 [1]

Nel procedimento 13-67

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'articolo 177 del trattato C.E.E., dal Finanzgericht di Monaco nella causa dinanzi ad esso pendente tra

DITTA KURT A. BECHER, DI MONACO,

e

HAUPTZOLLAMT MÜNCHEN — LANDSBERGERSTRAßE

domanda relativa all'interpretazione degli articoli 95 e 97 del trattato C.E.E. e sulla quale la Corte ha già statuito con sentenza 4 aprile 1968,

ritenuto che :

con istanza del 2 maggio 1968 la ditta Becher, invocando l'articolo 67 del regolamento di procedura, ha chiesto che la sentenza 4 aprile 1968 « sia completata in modo che la seconda e terza questione deferite siano risolte per intero ». Per il caso che questa Corte ritenesse irricevibile questa domanda, essa deduce che l'istanza è comunque ricevibile a norma dell'articolo 40 del protocollo sullo statuto della Corte C.E.E.

L'articolo 177 prevede la collaborazione diretta di questa Corte con i giudici nazionali, mediante un procedimento non contenzioso nel quale le parti non possono prendere alcuna iniziativa, ma hanno semplicemente la possibilità di manifestare il loro punto di vista entro i limiti fissati dal giudice proponente. Se quindi — nei casi previsti dall'articolo 177 — spetta unicamente al giudice nazionale di decidere se e su quali argomenti sia il caso di rivolgersi a questa Corte, ne consegue che solo detto giudice può stabilire se la sentenza pronunziata sulla sua domanda sia sufficientemente chiara ovvero sia necessario rivolgersi nuovamente a questa Corte. Le parti nella causa di merito non possono perciò chiedere a questa Corte, invocando l'articolo 67 del regolamento di procedura, che la sentenza pronunziata in forza del sopra menzionato articolo 177 venga completata.

1 — Lingua processuale : il tedesco.

Anche ammettendo che l'articolo 40 dello statuto possa essere applicato alle sentenze pregiudiziali, le parti nella causa di merito non possono certo valersene.

L'istanza è quindi irricevibile.

Non essendosi avute spese giudiziali, non vi è luogo a provvedere in proposito.

Vista l'istanza della ditta Becher in data 2 maggio 1968,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visto l'articolo 177 del trattato che istituisce la C.E.E.,
visto l'articolo 40 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della C.E.E.,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee, in ispecie gli articoli 67 e 92,

LA CORTE,

composta dai signori :

R. Lecourt, presidente,
A. M. Donner e W. Strauß (relatore), presidenti di Sezione,
A. Trabucchi, R. Monaco, J. Mertens de Wilmars e P. Pescatore, giudici,
avvocato generale : J. Gand,
cancelliere : A. Van Houtte,

così provvede :

l'istanza della ditta Becher è irricevibile.

Lussemburgo, 16 maggio 1968.

Il cancelliere
A. Van Houtte

Il presidente
R. Lecourt